

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5079 del 05/11/2019
Oggetto	OGGETTO: ATTO DI CONCESSIONE AI SENSI DELLA L.R. N. 7/2004 S.M.I. - COMUNE: AGAZZANO (PC) ; CORSO D'ACQUA: TORRENTE LURETTA ; USO: ATTRAVERSAMENTO CON LINEA ELETTRICA AEREA ; RICHIEDENTE: SOC AGT S.S. - SISTEB: PC19T0026.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5251 del 05/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno cinque NOVEMBRE 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: ATTO DI CONCESSIONE AI SENSI DELLA L.R. N. 7/2004 S.M.I. - COMUNE: AGAZZANO (PC) – CORSO D'ACQUA: TORRENTE LURETTA – USO: ATTRAVERSAMENTO CON LINEA ELETTRICA AEREA – RICHIEDENTE: SOC AGT S.S. - SISTEB: PC19T0026.

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523,

- la Legge n.37 del 5 gennaio 1994, e la Legge 7/8/1990, n. 241

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico, il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,

- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite, la L.R. 18/5/1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”, la L.R. 14/4/2004, n. 7, Capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”, la L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51, la LR. 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.), la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, e la L.R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39,

- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni e tipologie di utilizzo n. 1225 del 27/6/2001, n. 609 del 15/4/2002, n. 1325 del 7/7/2003, n. 1274 del 1/8/2005, n. 2242 del 29/12/2005, n. 1994 del 29/12/2006, n. 895 del 18/6/2007, n. 2326 del 22/12/2008, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 1985 del 9/12/2011, n. 963 del 15/7/2013, n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015,

DATO ATTO CHE, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo,

VISTA:

- l'istanza assunta al prot. ARPAE n° 39183 del 11/03/2019 con la quale la Ditta "AGT s.s.", con sede in Gragnano Trebbiense (PC) - C.F. e P.Iva 01192700332 - ha chiesto ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i. la concessione per l'attraversamento del Torrente Luretta con linea elettrica aerea in media tensione 15.000 Volt, della lunghezza di circa 60 mt, in comune di Agazzano (PC), località Frattina – Rivarossa (PC) nel tratto identificato catastalmente al fronte mappale 21 (sponda sinistra) e fronte mappale 34 (sponda destra) del foglio 20 NCT del Comune di Agazzano, (attraversamento a servizio di impianto di produzione di energia elettrica da biogas, di proprietà ed esercizio di Enel Distribuzione per inserimento di nuova cabina elettrica alla rete di distribuzione in comune di Agazzano);

VISTI gli elaborati tecnici allegati all'istanza sopra indicata;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione ai sensi della L.R. n 7/2004 dell'area in oggetto avvenuta in data 29/05/2019 sul BURERT (parte seconda) n° 166, riguardo al quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- della nota assunta al prot. ARPAE n° 75788 del 14/05/2019 con la quale l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Servizio area Affluenti Po, ha espresso, per quanto di competenza, il proprio nulla osta, ai soli fini idraulici, con prescrizioni, al rilascio della concessione di cui trattasi;
- in corso d'istruttoria con nota protocollo ARPAE n° 0049091 del 27/03/2019 è stato richiesto al Comune di Agazzano di evidenziare eventuali elementi che potessero costituire pregiudizio alla salvaguardia ambientale e alla conservazione del bene pubblico, anche tenendo conto della pianificazione urbanistica e territoriale e che al riguardo non sono stati segnalati elementi ostativi;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto a versare i seguenti importi;

- euro 75,00 dovuto in data 07/03/2019 per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria dell'istanza mediante versamento su conto corrente postale n° 2303402 intestato a Regione Emilia Romagna Servizio tecnico affluenti Po Piacenza;
- in data 28/06/2019 ha pagato euro 66,50 a titolo di canone relativo all'annualità 2019;

- in data 28/06/2019 euro 250,00 a titolo di deposito cauzionale dovuto ai sensi dell'art. 20 comma 11, della L.R. n° 7/2004 s.m.i. mediante bonifico bancario intestato alla "Regione Emilia Romagna – Presidente Giunta regionale";

DATO, ALTRESI', ATTO che:

- ha fatto pervenire con nota acquisita al prot. ARPAE n°103062 del 1/7/2019 il disciplinare contenente le prescrizioni e gli obblighi a cui sarà assoggettata la concessione in parola, debitamente sottoscritto per accettazione dal sig. Giovanni Carlo Locatelli socio amministratore della "AGT s.s."

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate

a) di rilasciare ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i., fino al 31/12/2025, nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, alla ditta "AGT s.s.", con sede in Gragnano Trebbiense (PC), C.F. e P.Iva 01192700332 in persona del legale rappresentante pro tempore, la concessione per l'attraversamento con linea elettrica di media tensione 15.000 Volt del torrente Luretta , in comune di Agazzano (PC), località Frattina – Rivarossa (PC) nel tratto identificato catastalmente al fronte mappale 21 (sponda sinistra) e fronte mappale 34 (sponda destra) del foglio 20 NCT del Comune di Agazzano;

b) di prescrivere il rispetto delle condizioni e/o prescrizioni di ordine, generale, idraulico, urbanistico e territoriale, descritte nell'allegato disciplinare che, vistato dalla Responsabile del Servizio si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

c) di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 66,50 calcolato ai sensi dell'art. 20 L.R. n° 7/2004 s.m.i. e ai sensi della dell'art. 8 della L.R. n° 2/2015 è dovuto per anno solare ed dovrà essere versato ogni anno entro il 31 marzo TRAMITE BONIFICO CONTO CORRENTE BANCO POSTA : IBAN PA IT-94-H-07601-02400-001018766103 OPPURE TRAMITE VERSAMENTO SU C/C POSTALE N° 1018766103, indicando nella causale il codice SISTEB: PC19T0026 e l'anno di riferimento;

L'importo del canone annuo di concessione è aggiornato o rideterminato mediante apposita deliberazione della Giunta regionale adottata entro il 31 ottobre di ogni anno dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro il predetto termine, si intende prorogato per l'anno successivo l'importo del canone vigente, rivalutato automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di opera e impiegati accertati dall'ISTAT e disponibile sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno,

DA' ATTO CHE

per ogni effetto di legge, la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;

la presente determinazione dirigenziale e relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;

si provvederà in merito agli "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 25.01.2016;

il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia ° 44616 del 27.07.1999;

avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla piena conoscenza da parte dell'interessato, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data.

si provvederà a trasmettere copia della presente determinazione all' "Agenzia Regionale per la sicurezza e la protezione civile – Servizio Area Affluenti Po" per quanto di competenza.

La Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

Dott.ssa Adalgisa Torselli

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione, rilasciata alla Società AGT s.s., (C.F:01192700332) con sede in comune di Gragnano Trebbiense (PC), ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n.7 del 14 aprile 2004.

Art. 1

Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto l'occupazione di area demaniale del torrente Luretta per l'attraversamento aereo con linea elettrica, così come rappresentato negli elaborati agli atti di questo Servizio.

IDENTIFICAZIONE CATASTALE: fronte mappale 21 (sponda sinistra) e fronte mappale 34 (sponda destra) del fg. 20 del comune di Agazzano (Pc)

Art. 2

Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha efficacia sino al 31/12/2025.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n° 7/2007, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Art. 3

Revoca e/o decadenza

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

La revoca della concessione, comporterà l'obbligo di rimettere, a totale cura e spese del concessionario, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dalla Struttura concedente.

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- la subconcessione a terzi ;
- mancato pagamento di due annualità di canone;

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 4

Canone , cauzione e spese

1) La concessione è subordinata al pagamento del canone annuale pari ad € 66,50

Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art.8 della L.R. n°2/2015.;

2) L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari € 250,00;

3) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5

Obblighi e condizioni generali

1) La concessione si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente, senza la garanzia delle Amministrazioni concedente e idraulica verso il concessionario bensì con la garanzia di questo verso le Amministrazioni per le eventuali azioni che fossero promosse da terzi in dipendenza dell'esercizio della concessione stessa.

2) Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

3) Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

-la conservazione dei beni concessi;

-la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone.

4) Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, così come individuata negli elaborati grafici agli atti di questa Struttura ed alle planimetrie allegate, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

5) Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

6) Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

7) E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali e cose, restando le Amministrazioni concedente e idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale. Resta dichiarato e stabilito che danni comunque prodotti da eventi naturali quali piene alluvionali, erosioni ecc. sull'attraversamento aereo oggetto del presente atto, non potranno in nessun caso dare ragione a richiesta di risarcimento e di modifica dei patti accettati dal concessionario.

8) Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

9) Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6

Prescrizioni derivanti dal nulla osta idraulico assunto al prot. ARPAE n° 75788 del 14/05/2019

1. È concesso l'attraversamento del corso d'acqua, da realizzare secondo le caratteristiche illustrate nei disegni allegati alla domanda di concessione.
2. Il Servizio Area affluenti Po, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico e generale interesse, si riserva la facoltà di chiedere in ogni qualsiasi momento lo sgombero dell'area che viene concessa, per poter ivi dar corso a eventuali lavori di sistemazione idraulica, senza che per questo il concessionario abbia diritto a compensi di sorta.
3. Il concessionario dovrà eseguire tutte le opere necessarie per la salvaguardia della proprietà demaniale e la conservazione del buon regime idraulico del corso d'acqua nella zona interessata dall'attraversamento e nelle zone demaniali nell'immediato intorno.
4. È concesso eseguire opere di manutenzione ordinaria, previo comunicazione scritta, per eseguire quei lavori di riporti e spianamenti necessari per il mantenimento dell'efficienza del manufatto e opere di manutenzione straordinaria da eseguirsi previo presentazione di apposita istanza e susseguente provvedimento autorizzativo dello scrivente Servizio, per interventi di modifica conseguente ad interventi di erosione.
5. L'amministrazione idraulica non è responsabile – sotto ogni qualsiasi aspetto – per gli eventuali danneggiamenti che eventi di piena del FIUME/RIO/CANALE dovessero comunque arrecare all'attraversamento.
6. Per quanto riguarda la sicurezza dell'area in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzo possa svolgersi senza pericolo alcuno. IL CONCESSIONARIO È RESPONSABILE DELLA CUSTODIA DELL'AREA IN CONCESSIONE.
7. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le prescrizioni di legge relative alla tutela dei corsi d'acqua pubblici ed opere idrauliche di cui al T.U. n° 523/1904 e s.m. e i. nonchè alla L. R. n° 7/2004 e s. m. e i.
8. Al termine dell'utilizzo l'area chiesta in uso dovrà essere restituita pulita e priva di ogni tipo di rifiuto.
9. La concessione è soggetta a revoca in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse come pure in caso di inadempienza alle norme e condizioni sopra riportate.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.